

STATUTO

PRIMA ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOCERA INFERIORE SA VIA RICCO
22

Numero REA: SA - 513876

Codice fiscale: 06312830653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

fiducia e parte a mano da me Notaio fino a questo rigo della pagina cinque.-----

Firmati: Giuseppe Grassi - Lucia Sabatino - Marco Cavotta - Nunzia Greco - Notaio Eugenio SORVILLO (vi è sigillo).-----

-----Allegato "A" all'atto n. 554 di Raccolta-----

-----NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'-----

-----STATUTO SOCIALE-----

-----Titolo I-----

-----Denominazione - sede - durata-----

-----**Articolo 1**-----

--E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione--

-----"**PRIMA ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**"-----

La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, dai patti espressi nei regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché dalle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.---

In particolare, alla presente cooperativa si applicano:-----

1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;-----

2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;-----

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;---

4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata).-----

-----**Articolo 2**-----

La società cooperativa ha sede legale in Nocera Inferiore (SA).-----

-----**Titolo II**-----

-----**Scopo e oggetto**-----

-----**Articolo 3**-----

3.1) La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:-----

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;-----

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa

prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.-----

Pertanto, lo scopo nella sfera sociale, è di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.-----

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:-----

la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. -----

Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.-----

3.2) La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:-----

1) ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;-----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).-----

3.3) La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto:-----

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:-----

1) esercitare, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi e assistenziali, attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche;-----

2) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, il servizio di assistenza sociale, anche domiciliare, ad anziani, degenti, persone diversamente abili, ed alle famiglie nonché istituire e gestire servizi complementari ed accessori a tale attività;-----

- 3) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente servizi di assistenza di base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare, a persone anziane, ai degenti, persone diversamente abili fisici e psichici, a persone, anche minori in stato di disagio, nonché istituire e gestire servizi accessori e complementari a tali attività;-----
- 4) la gestione di case di cura, di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di centri diurni, comunità alloggio e di appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale) volta all'assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari;-----
- 5) la gestione di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale), volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoriali;-----
- 6) la gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari, territoriali o l'erogazione di servizi volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio, emarginazione o discriminazione (tossicodipendenti, minori a rischio, detenuti, migranti, richiedenti asilo, donne vittime di violenza o di discriminazione);-----
- 7) la gestione, l'organizzazione e il coordinamento tecnico di Poliambulatori, laboratori di analisi, centri diagnostici e fisioterapia, centri balneo-termali, interventi e prestazioni sanitarie e tutte le attività in campo sanitario;-----
- 8) le prestazioni socio sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e ss.mm.;-----
- 9) la stipula di convenzioni e l'instaurazione di rapporti con strutture sanitarie, sociali, pubblici e privati, nonché con professionisti e con operatori in genere;-----
- 10) la gestione diretta di appositi e attrezzati presidi sanitari e parasanitari;-----
- 11) la gestione, anche integrata, dei servizi elencati;-----
- 12) l'organizzazione di corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli Soci e dipendenti, per singole figure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni;-----
- 13) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti Locali; assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;-----
- 14) l'attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, educativi ed assistenziali, ad utenti dei servizi socio- sanitari ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali

servizi. La Cooperativa può prevedere al proprio interno un centro di ricerca, formazione e aggiornamento rivolto ad utenti interni ed esterni alla Cooperativa al fine di qualificare ulteriormente la funzione della Cooperativa stessa e il perseguimento delle finalità statutarie.-----

Tali attività verranno svolte secondo i principi di mutualità così come definiti dall'art 2512 del Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi di non soci, e sempre nei limiti della legislazione vigente.-----

La cooperativa, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si potrà avvalere di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi.

4) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacenti).-----

-----Articolo 4-----

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti).-----

-----Titolo III - Soci-----

-----Articolo 5-----

5.1. Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo stabilito per legge.-----

5.2. Possono essere soci cooperatori:-----

a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;-----

b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;-----

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;-----

Nel caso di cooperativa s.p.a., o di cooperativa s.r.l. con almeno nove soci:-----

d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

5.3. I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.-----

Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente

con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.-----
Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.-----

-----Articolo 6-----

La persona fisica che intende diventare socio della cooperativa deve presentare domanda all'organo amministrativo.-----
Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide l'organo amministrativo con l'obbligo di precisare per iscritto il motivo dell'eventuale diniego, da comunicare all'interessato entro il termine di trenta dal ricevimento della domanda.-----

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota, che potrà essere versato in unica soluzione ovvero nel seguente modo:-----

- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;-----
- il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.-----

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota, una somma da determinarsi dall'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dell'ultimo bilancio approvato.-----

-----Articolo 7-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

In tutti questi casi spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimo il recesso, ed a provvedere in conseguenza, nell'interesse della società.-----

-----Articolo 8-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministrativo può escludere il socio:-----

- a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione o sia stato interdetto, inabilitato fallito e non riabilitato;-----
- b) che in qualunque modo, con colpa o dolo, arrechi grave danno alla società;-----
- c) che, senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo amministrativo, prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della cooperativa;-----
- d) che, non osservando le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento, commetta gravi inadempienze degli obblighi sociali;-----

e) che, senza giustificati motivi, non adempia, nei tempi prescritti e con le modalità convenute ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti a qualsiasi titolo nei confronti della cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.-----

In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i pagamenti e l'esclusione può essere pronunciata soltanto dopo che siano decorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.-----

-----**Articolo 9**-----

Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 7 ed 8 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata dall'interessato, il quale potrà ricorrere all'Arbitrato disciplinato dal successivo articolo 30. Il ricorso va presentato, a pena di decadenza, con lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della deliberazione. Esso non ha effetto sospensivo.-----

-----**Articolo 10**-----

Nel caso di decesso del socio il rapporto associativo sarà interrotto di diritto e la relativa quota sarà liquidata, ove ne facciano espressa domanda entro e non oltre sei mesi dal decesso, ai legittimi eredi del de cuius.-----

-----**Articolo 11**-----

Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto solo al rimborso del valore nominale della quota versata.-----

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza entro mesi sei dalla causa che ha determinato il diritto al rimborso.-----

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale.-----

I soci receduti od esclusi rispondono, verso la società, del pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o i legatari del socio defunto.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**RISTORNI**-----

-----**Articolo 12 - Ristorni**-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:-----

1. la retribuzione corrisposta ai soci;-----
2. la qualifica professionale dei soci;-----
3. le necessità della gestione della cooperativa;-----
4. i piani strategici della cooperativa;-----
5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della co-
operativa.-----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a
ciascun socio:-----

- a. in forma liquida;-----
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.-----

-----**Titolo V**-----

-----**Capitale sociale - Patrimonio sociale - Quote**-----

-----**Articolo 13**-----

Il capitale della società è variabile ed è formato da un nu-
mero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro
25,00 (venticinque virgola zero zero). Possono essere confe-
riti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valuta-
zione economica.-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

- a) dai conferimenti dei soci;-----
- b) dalla riserva legale;-----
- c) da eventuali riserve straordinarie;-----
- d) da tutte le ulteriori riserve costituite dall'assemblea o
previste dalla legge.-----

Le riserve, in qualunque modo formatesi, non possono essere
distribuite nè durante l'esistenza della cooperativa nè al-
l'atto del suo scioglimento come previsto dall'art.2514, lett.
c).-----

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo
amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri,
strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di
amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sotto-
scrittori la qualifica di soci-----

In caso di emissione di strumenti finanziari, ai sensi del-
l'articolo 2514, comma 1, lett. b) del codice civile, è fatto
divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.----
Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del
codice civile.-----

-----**Articolo 14**-----

Le quote sociali non possono essere cedute nè sottoposte a
pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa
senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, salvo
quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per gli
eventuali possessori di quote di partecipazione della coope-
rativa.-----

-----**Titolo V**-----

-----**Esercizio sociale - bilancio**-----

-----**Articolo 15**-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.-----

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del cod. civ. come richiamato dall'art. 2478-bis del cod. civ.----

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati nel rispetto dei principi della mutualità prevalente di cui all'art.2514 C.C.:-----

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;-----

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

c) un eventuale dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2514, comma 1, lett. a) del codice civile;-----

d) un dividendo ai soci sovventori o ai possessori di eventuali strumenti finanziari in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi spettanti ai soci cooperatori;-----

e) l'eventuale ulteriore rimanenza ad un fondo di riserva per investimenti.-----

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato; nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi delle facoltà previste dall'articolo 2545 sexies c.c.-----

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale sarà obbligatoriamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----TITOLO VI-----

-----Organi sociali-----

-----Articolo 16-----

Sono organi della Cooperativa:-----

- l'Assemblea dei soci;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Collegio Sindacale.-----

-----Articolo 17-----

-----Dell'assemblea dei soci -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i casi di legge nei quali la convocazione sia riservata ad altri, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.-----

L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda scritta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.-----

In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.-----

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita ai soci ovvero con altri mezzi, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, consegna a mani, telex, telefax, P.E.C., posta elettronica ordinaria ai recapiti e/o all'indirizzo e-mail dei soci quali risultanti dai libri sociali, inviati ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; la comunicazione deve contenere in ogni caso, oltre all'indicazione dell'ora, giorno e luogo (anche in luogo diverso dalla sede purchè in Italia) della prima convocazione, anche l'indicazione della data della seconda convocazione che potrà tenersi sin dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.-----

In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti o siano stati informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ove nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.-----

-----Articolo 18-----

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.-----

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.-----

Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle Imprese.-----

-----Articolo 19-----

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.-----

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea ma non potranno mai essere segrete.-----

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.-----

In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.-----

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.----

-----Articolo 20-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.-----

La nomina del segretario, anche non socio è fatta dall'assemblea su proposta del Presidente e non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.-----

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.----

-----Articolo 21-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.-----

La carica è gratuita, salvo eventuali rimborsi di spese documentate. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano comunque le disposizioni dell'art.2542 c.c. In particolare, ai sensi dell'articolo 2383, comma 2, del codice civile, come richiamato (per le cooperative di cui all'art. 2519, comma 2, del codice civile) dall'art. 2542, comma 2 del codice civile, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. I consiglieri eleggono tra i loro membri il Presidente ed il Vice Presidente.-----

L'organo amministrativo, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci:-----

- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in

particolare evidenziare:-----

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;-----
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;-----
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;-----
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;-----
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.-----

-----**Articolo 22**-----

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.-----
La convocazione è fatta a mezzo di telegramma, telex, telefax, posta elettronica, comunicazioni consegnate a mano, in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso il minor termine di un giorno.-----

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti esaminati nonchè possa ricevere, esaminare, trasmettere documenti. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.-----

Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

-----**Articolo 23**-----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'assemblea.-----

Può, pertanto, e a puro titolo esemplificativo:-----

- provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;-----
- redigere il bilancio;-----
- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;-----

- deliberare sull'ammissioni, recesso, esclusione dei soci;---
- dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai terzi;-----
- concedere, postergare o cancellare ipoteche;-----
- compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.-----

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.-----

-----**Articolo 24**-----

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale potrà con la sua firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva sia passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente, se nominato.-----

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.-----

-----**Articolo 25**-----

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove nominato; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla elezione dei sostituti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.-----

-----**Articolo 26**-----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.-----

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata

del loro ufficio.-----

-----**Articolo 27**-----

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci. L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.-----

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.-----

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, comma 3 del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.-----

-----**Titolo VII**-----

-----**Disposizioni generali e finali**-----

-----**Articolo 28**-----

Il funzionamento tecnico amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti le modalità di funzionamento della cooperativa in funzione dello scambio mutualistico che si intende conseguire, i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo, se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società o dei soci lavoratori della cooperativa.-----

-----**Articolo 29**-----

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.17, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2514, comma 1, lett. d) del codice civile. Le clausole mutualistiche di cui agli articoli art.13 e 15, e del presente articolo sono inderogabili.-----

-----**Articolo 30**-----

-----**Clausola compromissoria**-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi

provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.-
L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.-----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.-----

-----**Articolo 31**-----

-----**Norme di coordinamento**-----

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche agli effetti tributari.-----

Firmati: Giuseppe Grassi - Lucia Sabatino - Marco Cavotta - Nunzia Greco - Notaio Eugenio SORVILLO (vi è sigillo).-----

Esente da bollo ai sensi dell'art.19 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, e successive modifiche.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.P.R. n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Napoli, li 27 dicembre 2024